

**ANACI BOLOGNA**  
**INCONTRI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DM 140/2014**

***“SUPER BONUS 110%”***

***Decreto Legge “RILANCIO” 19/05/2020 N. 34***

**GLI INCENTIVI PER GLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E  
ANTISISMICI E LA TRASFORMAZIONE DELLE DETRAZIONI FISCALI  
“ORDINARIE” IN CREDITO DI IMPOSTA**

***GIUGNO 2020***

## ***INTRODUZIONE***

Gli **articoli 119 e 121 del Decreto Rilancio** – D.L. n. 34 del 19/5/2020, pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 128 del 19 maggio, hanno rivoluzionato il sistema delle agevolazioni per gli interventi sostenuti sugli immobili che danno diritto alle detrazioni Irpef, prevedendo una detrazione fiscale pari al 110% (cd. **Superbonus 110%**) al fine di incentivare una serie di **interventi edilizi** di natura tecnica che riguardano quelli di **efficientamento energetico**, quelli **antisismici sugli edifici**, **l'installazione di impianti fotovoltaici** e la realizzazione delle **colonnine di ricarica dei veicoli elettrici**.

Inoltre, viene introdotta la possibilità di **optare** per la **cessione del credito** corrispondente alla **detrazione d'imposta** ovvero allo **sconto in fattura** non soltanto per il superbonus del 110%, ma anche per quasi tutti gli altri bonus casa.

La nuova detrazione fiscale del **110 per cento**, si applica alle spese documentate e sostenute nel periodo **dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021** e si ripartisce in **cinque quote annuali** di pari importo. **Chiarimenti attesi per i lavori attualmente in corso.**

## ***NORMATIVA***

**D.L. 34/2020 - Art. 119 - Incentivi per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici**

Versione in vigore dal 19.5.2020

1. La detrazione di cui all'[articolo 14](#) del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. [90](#), **si applica nella misura del 110 per cento**, per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute **dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021**, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, nei seguenti casi:
  - a) interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo.** La detrazione di cui alla presente lettera e' calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro **60.000 moltiplicato per il numero delle unita' immobiliari** che compongono l'edificio. I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri ambientali minimi di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 6 novembre 2017.
  - b) interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento**, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. [811/2013](#) della Commissione del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, **anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6, ovvero con impianti di microgenerazione.** La detrazione di cui alla presente lettera e' calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro **30.000 moltiplicato per il numero delle unita' immobiliari che compongono l'edificio** ed e' riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito;

- c) interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento**, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6, ovvero con impianti di microgenerazione. La detrazione di cui alla presente lettera e' calcolata su un ammontare **complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 ed e'** riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito.
2. L'aliquota prevista al comma 1, alinea, si applica **anche a tutti gli altri interventi di efficientamento energetico** di cui all'[articolo 14](#) del citato decreto-legge n. 63 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. [90](#) del 2013, **nei limiti di spesa previsti per ciascun intervento di efficientamento energetico previsti dalla legislazione vigente e a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui al comma 1.**
  3. **Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi di cui ai commi 1 e 2** rispettano i requisiti minimi previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell'[articolo 14](#) del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. [90](#), **e, nel loro complesso, devono assicurare, anche congiuntamente agli interventi di cui ai commi 5 e 6, il miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio, ovvero, se non possibile, il conseguimento della classe energetica piu' alta**, da dimostrare mediante l'attestato di prestazione energetica (A.P.E), di cui all'[articolo 6](#) del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, ante e post intervento, rilasciato da tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.
  4. Per gli **interventi di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell'articolo 16 del decreto-legge n. 63 del 2013**, convertito, con modificazioni, dalla legge n. [90](#) del 2013 l'aliquota delle detrazioni spettanti e' elevata al **110 per cento per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021**. Per gli interventi di cui al primo periodo, in caso di cessione del corrispondente credito ad un'impresa di assicurazione e di contestuale stipula di una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, la detrazione prevista nell'articolo 15, comma 1, lettera f-bis), del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta nella misura del 90 per cento. Le disposizioni di cui al primo e al secondo periodo **non** si applicano agli edifici ubicati in **zona sismica 4** di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. [3274](#) del 20 marzo 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2003.
  5. **Per l'installazione di impianti solari fotovoltaici** connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell'[articolo 1](#), comma 1, lettere a), b), c) e d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, la detrazione di cui all'[articolo 16-bis](#), comma 1 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. [917](#), spetta, per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, nella misura del **110 per cento**, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a euro **48.000 e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW** di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, **sempreche' l'installazione degli impianti sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi ai commi 1 o 4**. In caso di interventi di cui all'articolo 3, comma

1, lettere d), e) ed f), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. [380](#), il predetto limite di spesa e' ridotto ad euro 1.600 per ogni kW di potenza nominale.

- 6. La detrazione di cui al comma 5 e' riconosciuta anche per l'installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici** agevolati con la detrazione di cui al medesimo comma 5, alle stesse condizioni, negli stessi limiti di importo e ammontare complessivo e comunque nel limite di spesa di euro 1.000 per ogni kWh di capacita' di accumulo del sistema di accumulo.
- 7. La detrazione di cui ai commi 5 e 6 e' subordinata alla cessione in favore del GSE dell'energia non auto-consumata in sito** e non e' cumulabile con altri incentivi pubblici o altre forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e regionale, compresi i fondi di garanzia e di rotazione di cui all'[articolo 11](#), comma 4, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e gli incentivi per lo scambio sul posto di cui all'[articolo 25-bis](#) del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. [116](#).
- 8. Per l'installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici** negli edifici, la detrazione di cui all'[articolo 16-ter](#) del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. [90](#), e' riconosciuta nella misura del **110 per cento**, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, sempreche' l'installazione sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui al comma 1.
- 9. Le disposizioni contenute nei commi da 1 a 8 si applicano agli interventi effettuati:**
  - a) dai condomini;**
  - b) dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attivita' di impresa, arti e professioni, su unita' immobiliari, salvo quanto previsto al comma 10;**
  - c) dagli Istituti autonomi case popolari (IACP)** comunque denominati nonche' dagli enti aventi le stesse finalita' sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di societa' che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di "in house providing" per interventi realizzati su immobili, di loro proprieta' ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;
  - d) dalle cooperative di abitazione a proprieta' indivisa**, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.
- 10. Le disposizioni contenute nei commi da 1 a 3 non si applicano** agli interventi effettuati dalle **persone fisiche**, al di fuori di attivita' di impresa, arti e professioni, **su edifici unifamiliari diversi da quello adibito ad abitazione principale**.
- 11. Ai fini dell'opzione per la cessione o per lo sconto di cui all'articolo 121**, il contribuente richiede il **visto di conformita' dei dati relativi alla documentazione** che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta per gli interventi di cui al presente articolo. Il visto di conformita' e' rilasciato ai sensi dell'[articolo 35](#) del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai

soggetti indicati alle lettere a) e b), del comma 3 dell'[articolo 3](#) del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'[articolo 32](#) dello stesso decreto legislativo n. 241 del 1997.

- 12.** I dati relativi all'opzione sono comunicati esclusivamente in via telematica secondo quanto disposto **con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate**, che definisce anche le modalita' attuative del presente articolo, **da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.**
- 13.** Ai fini dell'opzione per la cessione o per lo sconto di cui all'articolo 121:
  - a) per gli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, i tecnici abilitati **asseverano il rispetto dei requisiti previsti** dai decreti di cui al comma 3-ter dell'[articolo 14](#) del decreto-legge n. 63 del 2013 e **la corrispondente congruita' delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.** Una copia dell'asseverazione viene trasmessa esclusivamente per via telematica all' Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (**ENEA**). Con decreto del Ministro dello sviluppo economico **da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata** in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono **stabilite le modalita' di trasmissione della suddetta asseverazione e le relative modalita' attuative;**
  - b) per gli interventi di cui al comma 4, l'efficacia degli stessi finalizzati alla **riduzione del rischio sismico e' asseverata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico secondo le rispettive competenze professionali, e iscritti ai relativi Ordini o Collegi professionali di appartenenza,** in base alle disposizioni di cui al decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 28 febbraio 2017, n. 58. I professionisti incaricati **attestano,** altresì, la corrispondente **congruita' delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.**
- 14.** Ferma l'applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, ai soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli si applica la **sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 15.000 per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa.** I soggetti stipulano una polizza di assicurazione della responsabilita' civile, con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500 mila euro, al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall'attivita' prestata. La non veridicitá delle attestazioni o asseverazioni comporta la decadenza dal beneficio. **Si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.** L'organo addetto al controllo sull'osservanza della presente disposizione ai sensi dell'[articolo 14](#) della legge 24 novembre 1981, n. 689, e' individuato nel Ministero dello sviluppo economico.
- 15.** Rientrano tra le spese detraibili per gli interventi di cui al presente articolo quelle sostenute per il rilascio delle attestazioni e delle asseverazioni di cui ai commi 3 e 13 e del visto di conformita' di cui al comma 11.
- 16.** Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 62,2 milioni di euro per l'anno 2020, 1.268,4 milioni di euro per l'anno 2021, 3.239,2 milioni di euro per l'anno 2022, 2.827,9 milioni di euro per l'anno 2023, 2.659 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e

2025 e 1.290,1 milioni di euro per l'anno 2026, 11,2 milioni di euro per l'anno 2031 e 48,6 milioni di euro per l'anno 2032, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

### **D.L. 34/2020 - Art. 121 - Trasformazione delle detrazioni fiscali in sconto sul corrispettivo dovuto e in credito d'imposta cedibile**

Versione in vigore dal 19.5.2020

1. I soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, **spese per gli interventi elencati al comma 2 possono optare**, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, alternativamente:
  - a) per un contributo, sotto forma di **sconto sul corrispettivo** dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo dovuto, **anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi** e da quest'ultimo recuperato sotto forma di credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
  - b) **per la trasformazione del corrispondente importo in credito d'imposta**, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.
  
2. In deroga all'articolo 14, commi 2-ter, 2-sexies e 3.1, e all'[articolo 16](#), commi 1-quinquies, terzo, quarto e quinto periodo, e 1-septies, secondo e terzo periodo, del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. [90](#), le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano per le spese relative agli interventi di:
  - a) **recupero del patrimonio edilizio di cui all'[articolo 16-bis](#), comma 1, lettere a) e b)**, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. [917](#);
  - b) **efficienza energetica** di cui all'[articolo 14](#) del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. [90](#) e di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 119;
  - c) **adozione di misure antisismiche** di cui all'[articolo 16](#), commi da 1-bis a 1-septies del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. [90](#), e di cui al comma 4 dell'articolo 119;
  - d) **recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti**, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all'[articolo 1](#), comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
  - e) **installazione di impianti fotovoltaici di cui all'[articolo 16-bis](#), comma 1, lettera h)** del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. [917](#), ivi compresi gli interventi di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 119 del presente decreto;
  - f) **installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici** di cui all'[articolo 16-ter](#) del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. [90](#), e di cui al comma 8 dell'articolo 119;

3. I crediti d'imposta di cui al presente articolo sono utilizzati anche in compensazione ai sensi dell'[articolo 17](#) del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sulla base delle rate residue di detrazione non fruita. **Il credito d'imposta e' usufruito con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione. La quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno non puo' essere usufruita negli anni successivi, e non puo' essere richiesta a rimborso.** Non si applicano i limiti di cui all'[articolo 34](#) della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'[articolo 1](#), comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
4. Ai fini del controllo, si applicano, nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, le attribuzioni e i poteri previsti dagli [articoli 31](#) e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni. I fornitori e i soggetti cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto allo sconto praticato o al credito ricevuto. L'Agenzia delle entrate nell'ambito dell'ordinaria attivita' di controllo procede, in base a criteri selettivi e tenendo anche conto della capacita' operativa degli uffici, alla verifica documentale della sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta di cui al comma 1 del presente articolo nei termini di cui all'[articolo 43](#) del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e all'[articolo 27](#), commi da 16 a 20, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. [2](#).
5. Qualora sia accertata la mancata integrazione, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d'imposta, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero dell'importo corrispondente alla detrazione non spettante nei confronti dei soggetti di cui al comma 1. L'importo di cui al periodo precedente e' maggiorato degli interessi di cui all'[articolo 20](#) del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e delle sanzioni di cui all'[articolo 13](#) del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
6. Il recupero dell'importo di cui al comma 5 e' effettuato nei confronti del soggetto beneficiario di cui al comma 1, fermo restando, in presenza di concorso nella violazione, oltre all'applicazione dell'[articolo 9](#), comma 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, anche la responsabilita' in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari per il pagamento dell'importo di cui al comma 5 e dei relativi interessi.
7. **Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalita' attuative delle disposizioni di cui al presente articolo, comprese quelle relative all'esercizio delle opzioni, da effettuarsi in via telematica.**



## ***INTERVENTI AGEVOLATI***

### ***Bonus del 110% per alcune tipologie di interventi energetici***

Articolo 119, comma 1, lettere a), b) e c):

a) **gli interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l'involucro dell'edificio (cd. cappotto termico) con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dello stesso (la soglia massima delle spese non deve essere superiore a 60.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio);**

***a) interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo. La detrazione di cui alla presente lettera e' calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 60.000 moltiplicato per il numero delle unita' immobiliari che compongono l'edificio. I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri ambientali minimi di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 6 novembre 2017.***

b) **gli interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione (la soglia massima delle spese non deve essere superiore a 30.000 euro**

moltiplicato per il **numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio**) incluse le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito;

***b) interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. [811/2013](#) della Commissione del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6, ovvero con impianti di microgenerazione. La detrazione di cui alla presente lettera e' calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 moltiplicato per il numero delle unita' immobiliari che compongono l'edificio ed e' riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito.***

c) gli interventi sugli **edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore** (la **soglia massima delle spese** non deve essere superiore a **30.000 euro**) incluse le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito;

***c) interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6, ovvero con impianti di microgenerazione. La detrazione di cui alla presente lettera e' calcolata***

su un ammontare **complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 ed** e' riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito.

## INTERVENTI CONGIUNTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

### Articolo 119, comma 2

**Se congiuntamente ad uno dei tre interventi agevolabili sopra citati a), b) e c) che fruiscono della detrazione Irpef del 110% è effettuato un intervento di riqualificazione energetica (per il quale spetterebbe in via ordinaria la detrazione Irpef ai sensi dell'articolo 14, D.L. 63/2013), anche quest'ultimo può godere della maggiore agevolazione del 110% delle spese sostenute nella soglia consentita per ciascuna tipologia di intervento di efficientamento.**

- 2. L'aliquota prevista al comma 1, alinea, si applica **anche a tutti gli altri interventi di efficientamento energetico di cui all'articolo 14 del citato decreto-legge n. 63 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 90 del 2013, nei limiti di spesa previsti per ciascun intervento di efficientamento energetico previsti dalla legislazione vigente e a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui al comma 1.***

## CONDIZIONI DI ACCESSO ALLA DETRAZIONE 110%

### Articolo 119, comma 3

Per beneficiare della detrazione “maggiorata” al 110% gli interventi **devono assicurare il miglioramento di due classi energetiche dell’edificio, o, se possibile, il conseguimento della classe energetica più alta**, da dimostrare mediante **l’attestato di prestazione energetica (Ape)**, rilasciato da un tecnico abilitato.

- 3. Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi di cui ai commi 1 e 2 rispettano i requisiti minimi previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell'[articolo 14](#) del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. [90](#), e, nel loro complesso, devono assicurare, anche congiuntamente agli interventi di cui ai commi 5 e 6, il miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio, ovvero, se non possibile, il conseguimento della classe energetica piu' alta, da dimostrare mediante l'attestato di prestazione energetica (A.P.E), di cui all'[articolo 6](#) del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, ante e post intervento, rilasciato da tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.**

### *Bonus del 110% per gli interventi antisismici*

#### Articolo 119, comma 4

**Elevata al 110% la detrazione fiscale per gli interventi antisismici** di cui ai commi da 1-*bis* a 1-*septies* dell'articolo 16, D.L. 63/2013.

L'agevolazione fiscale denominata “*Sisma Bonus*” può essere fruita per interventi realizzati **su tutti gli immobili di tipo abitativo e su quelli utilizzati per attività produttive**; in particolare, l'articolo 16, D.L. 63/2013 prevede:

- comma 1-*bis* e comma 1-*ter*: detrazione del 50% delle spese sostenute fino al 31 dicembre 2021 fruibile in 5 rate annuali di pari importo per interventi di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1, lettera i), Tuir effettuati su abitazioni ed edifici produttivi in zone di rischio sismico **1, 2 o 3**;
- comma 1-*quater* e comma 1-*quinquies*: qualora dalla realizzazione dell'intervento antisismico derivi una riduzione del rischio sismico ad una classe di rischio inferiore ovvero a 2 classi di rischio inferiori, la detrazione spetta nella misura maggiorata tra il **70%** e **l'85%** a seconda della tipologia di immobile (edificio autonomo o condominio) su cui sono effettuati gli interventi;

- comma 1-*septies*: qualora gli interventi di cui all'articolo 16, comma 1-*quater*, D.L. 63/2013 siano realizzati nei Comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 o 3 mediante **demolizione e ricostruzione di interi edifici** da parte di **imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare**, che provvedano, **entro 18 mesi** dalla data di conclusione dei lavori, **alla successiva alienazione dell'immobile**, le detrazioni dall'imposta di cui al primo e al secondo periodo del comma 1-*quater* **spettano all'acquirente** delle unità immobiliari, rispettivamente nella misura del 75% e dell'85% del prezzo della singola unità immobiliare.
- 4. Per gli **interventi di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell'articolo 16 del decreto-legge n. 63 del 2013**, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 90 del 2013 **l'aliquota delle detrazioni spettanti e' elevata al 110 per cento per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021**. Per gli interventi di cui al primo periodo, in caso di cessione del corrispondente credito ad un'impresa di assicurazione e di contestuale stipula di una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, la detrazione prevista nell'articolo 15, comma 1, lettera f-bis), del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta nella misura del 90 per cento. Le disposizioni di cui al primo e al secondo periodo **non** si applicano agli edifici ubicati in **zona sismica 4** di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2003.

In caso di **cessione del credito** corrispondente alla detrazione per **intervento antisismico a una impresa di assicurazione e di contestuale stipula di una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi**, viene previsto che la **detrazione normata dall'articolo 16-bis, comma 1, lettera f)-bis**, Tuir relativa al **pagamento di premi** per

**assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi stipulate relativamente a unità immobiliari ad uso abitativo, spetti nella misura del 90% del premio pagato (quindi passa da 19 al 90%).**

**Chiarimenti attesi:** rinvio molto ampio a tutti gli interventi c.d. “antisismici”, **a prescindere dal miglioramento della classe sismica.**

*Bonus del 110% per installazione di impianti solari fotovoltaici e di sistemi di accumulo*

Articolo 119, commi 5, 6, 7 e 8

Nel caso in cui, **congiuntamente ad un intervento di efficientamento energetico o antisismico che fruisca della detrazione maggiorata del 110%**, siano effettuati **anche i seguenti interventi**, gli stessi possono fruire della **detrazione con la stessa aliquota maggiorata:**

- **installazione di impianti solari fotovoltaici** connessi alla rete elettrica può fruire della **detrazione del 110%** **fino a un ammontare di spese non superiore a 48.000 euro**, da ripartire in 5 rate annuali di pari importo, e **comunque nel limite di spesa di 2.400 euro per ogni kW di potenza nominale dell'impianto**. In caso di

interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere d), e) e f), D.P.R. 380/2001 il limite di spesa è ridotto a 1.600 euro per ogni kW di potenza nominale. **La detrazione del 110% è riconosciuta anche per l'installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati** negli impianti solari fotovoltaici nel limite di spesa di 1.000 euro per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema di accumulo. **La detrazione è subordinata alla cessione in favore del GSE dell'energia non auto consumata in sito** e non è cumulabile con altri incentivi pubblici previsti per la stessa tipologia di investimento;

- **installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici** di cui all'articolo 16-ter, D.L. 63/2013 può fruire **detrazione del 110%**, da ripartire in 5 rate annuali di pari importo.

**5. Per l'installazione di impianti solari fotovoltaici** connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell'[articolo 1](#), comma 1, lettere a), b), c) e d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, la detrazione di cui all'[articolo 16-bis](#), comma 1 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. [917](#), spetta, per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, nella misura del **110 per cento**, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a euro **48.000 e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW** di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, **sempreche' l'installazione degli impianti sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi ai commi 1 o 4**. In caso di interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere d), e) ed f), del decreto del



*Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. [380](#), il predetto limite di spesa e' ridotto ad euro 1.600 per ogni kW di potenza nominale.*

- 6. La detrazione di cui al comma 5 e' riconosciuta anche per l'installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati con la detrazione di cui al medesimo comma 5, alle stesse condizioni, negli stessi limiti di importo e ammontare complessivo e **comunque nel limite di spesa di euro 1.000 per ogni kWh di capacita' di accumulo del sistema di accumulo.****
- 7. La detrazione di cui ai commi 5 e 6 e' subordinata alla cessione in favore del GSE dell'energia non auto-consumata in sito e non e' cumulabile con altri incentivi pubblici o altre forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e regionale, compresi i fondi di garanzia e di rotazione di cui all'[articolo 11](#), comma 4, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e gli incentivi per lo scambio sul posto di cui all'[articolo 25-bis](#) del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. [116](#).**
- 8. Per l'installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, la detrazione di cui all'[articolo 16-ter](#) del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. [90](#), e' riconosciuta nella misura del **110 per cento**, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, **sempreche' l'installazione sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui al comma 1.****

## **SOGGETTI BENEFICIARI**

L'articolo 119, commi 9 e 10, del D.L. 34/2020 prevede che la detrazione fiscale del 110% si applica agli interventi effettuati:

- **dai condomini;**
- **dalle persone fisiche, al di fuori dell'attività di impresa, arte o professione, su unità immobiliari adibite ad abitazione principale del beneficiario;**
- **dagli Istituti autonomi case popolari (IACP) ed enti aventi le stesse finalità, per interventi su immobili di loro proprietà gestiti per conto dei comuni e adibiti a edilizia residenziale pubblica;**
- **dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.**

**9. Le disposizioni contenute nei commi da 1 a 8 si applicano agli interventi effettuati:**

**a) dai condomini;**

**b) dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari, salvo quanto previsto al comma 10;**

**c) dagli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di "in**

*house providing" per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;*

**d) dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa**, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.

**10.** Le **disposizioni** contenute nei commi da 1 a 3 **non si applicano** agli interventi effettuati dalle **persone fisiche**, al di fuori di attività di impresa, arti e professioni, **su edifici unifamiliari diversi da quello adibito ad abitazione principale.**

Il combinato disposto delle norme contenute nell'art. 119, fa ritenere che il **super bonus 110% si applica** agli interventi agevolati effettuati su:

- **edifici condominiali** anche a prevalente destinazione NON ABITATIVA (la norma parla genericamente di "condomini"). Quindi applicazione del super bonus 110% a tutti i possessori e detentori delle singole unità immobiliari comprese imprese e liberi professionisti se i lavori sono effettuati dal condominio che ripartisce tra i condòmini le relative spese - **in attesa di chiarimenti e conferma.**
- **singole unità immobiliari**, se realizzati dalle sole **persone fisiche "private"** (ossia che li possiedono o detengono **al di fuori** dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione);

- **edifici unifamiliari adibiti dalla persona fisica “privata” ad abitazione principale.**

Quando invece **l’edificio unifamiliare NON è adibito dalla persona fisica ad abitazione principale:**

- **NON si applica** il superbonus 110% per gli interventi di efficientamento energetico di cui ai commi 1, 2 e 3 (isolamento termico dell'involucro dell'edificio e sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici – comma 1, altri interventi di efficientamento energetico ex art. 14 DL 63/2013 – comma 2, che assicurino il miglioramento di due classi energetiche – comma 3);
- si **APPLICA** il superbonus 110% per gli interventi di miglioramento ANTISISMICO di cui al comma 4;
- si **APPLICA** il superbonus 110% per gli interventi di installazione di impianti solari fotovoltaici e di sistemi di accumulo integrati in essi (di cui ai commi 5 e 6), SE effettuati congiuntamente a quelli ANTISISMICI;
- **DUBBIA APPLICAZIONE** del superbonus 110% per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici se effettuati congiuntamente a quelli di efficientamento energetico di cui ai commi 1, 2 e 3 (di cui al comma 8) – **in attesa di chiarimenti e conferma.**

## L'opzione per formalizzare lo sconto in fattura o la cessione del credito del bonus del 110%

Art. 119, commi 11 e 12, art. 121 - D.L. 34/2020

Le **modalità operative per trasformare** la detrazione superbonus 110% con, **alternativamente**, un contributo sotto forma di **sconto sul corrispettivo** dovuto **ovvero** un **credito di imposta** saranno emanate dall'Agazia delle entrate entro 30 giorni dall'entrata in vigore del D.L. 34/2020 (cioè entro il 18 giugno).

La norma anticipa che **per trasformare** la detrazione superbonus 110% in **sconto sul corrispettivo** ovvero in **credito di imposta** sarà necessario:

- per gli **interventi energetici**, avere **l'asseverazione da parte di un tecnico abilitato e la congruità delle spese sostenute**;
- per gli **interventi antisismici**, avere **l'asseverazione da parte del professionista incaricato della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico e l'attestazione della congruità delle spese sostenute**.

In ogni caso, **sarà necessario anche il visto di conformità** dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione, rilasciato ai sensi dell'articolo 35, D.Lgs. 241/1997.

Rientrano tra le spese detraibili quelle sostenute anche per il rilascio delle attestazioni e delle asseverazioni e per il rilascio del visto di conformità.

- 11.** *Ai fini dell'opzione per la cessione o per lo sconto di cui all'articolo 121, il contribuente richiede il **visto di conformità dei dati relativi alla documentazione** che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta per gli interventi di cui al presente articolo. **Il visto di conformità** e' rilasciato ai sensi dell'[articolo 35](#) del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b), del comma 3 dell'[articolo 3](#) del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'[articolo 32](#) dello stesso decreto legislativo n. 241 del 1997.*
- 12.** *I dati relativi all'opzione sono comunicati esclusivamente in via telematica secondo quanto disposto **con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate**, che definisce anche le modalita' attuative del presente articolo, **da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.***
- 13.** *Ai fini dell'opzione per la cessione o per lo sconto di cui all'articolo 121:*
- a) **per gli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, i tecnici abilitati asseverano il rispetto dei requisiti** previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell'[articolo 14](#) del decreto-legge n. 63 del 2013 **e la corrispondente congruita' delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.** Una copia dell'asseverazione viene **trasmessa esclusivamente per via telematica** all' Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (**ENEA**). Con decreto del Ministro dello sviluppo economico da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalita' di trasmissione della*

*suddetta asseverazione e le relative modalita' attuative;*

*b) per gli **interventi di cui al comma 4, l'efficacia degli stessi finalizzati alla riduzione del rischio sismico** e' asseverata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico secondo le rispettive competenze professionali, e iscritti ai relativi Ordini o Collegi professionali di appartenenza, in base alle disposizioni di cui al decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 28 febbraio 2017, n. 58. **I professionisti incaricati attestano, altresì, la corrispondente congruita' delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.***

Pertanto, il super bonus del 110% introdotto dall'articolo 119 del DL 34/2020 pone sui professionisti coinvolti i seguenti adempimenti:

### **1 . La certificazione Ape prima e dopo l'intervento (comma 3)**

Rilascio dell'attestato di prestazione energetica (Ape) da parte di architetti, ingegneri, geometri e periti abilitati ai fini dell'accesso al superbonus del 110% per gli interventi energetici (cappotto termico e sostituzione di impianti di riscaldamento), per i quali è richiesto l'incremento di due classi energetiche che deve essere certificato non soltanto dopo l'esecuzione dei lavori, ma anche prima, nella forma della dichiarazione asseverata.

## **2 . L'asseverazione del rispetto dei requisiti tecnici** (comma 13, lett. a)

Rilascio di ulteriore attestazione/asseverazione sul rispetto dei requisiti tecnici minimi da parte di architetti, ingegneri, geometri e periti abilitati per la trasformazione del super bonus 110% in credito cedibile a terzi o in sconto in fattura.

I requisiti tecnici minimi indicati dal comma 13, lett. a) sono quelli stabiliti dai decreti ex articolo 14, comma 3-ter, del Dl 63/2013 mai emanati, per cui si dovrebbero applicare ancora i requisiti minimi previsti dai decreti ministeriali del 19 febbraio 2007 e del 11 marzo 2008. - **In attesa di chiarimenti.**

## **3 . L'attestazione di congruità delle spese sostenute** (comma 13, lett. a)

Rilascio di ulteriore attestazione da parte degli stessi tecnici, sulla **corrispondente congruità delle spese sostenute** relative agli interventi agevolati, con trasmissione all'Enea, secondo modalità che dovranno essere definite dal ministero dello Sviluppo economico.

## **4 . La certificazione degli interventi antisismici** (comma 13, lett. b)

Rilascio di attestazione sull'efficacia degli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico ex Dm 58/2017, nonché la corrispondente congruità delle spese, da parte dei professionisti incaricati della



progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico, secondo le rispettive competenze professionali, e iscritti ai relativi Ordini professionali; ciò sempre e solo ai fini della cessione/sconto del superbonus 110%.

Sono queste le prime **quattro forme di certificazione** che, ai fini della cessione del superbonus del 110%, vengono affidate a ingegneri, architetti, geometri e gli altri tecnici abilitati.

**Attenzione: Queste forme di certificazione NON sono richieste nel caso in cui la detrazione del 110% sia utilizzata direttamente dal contribuente.**

**In attesa di chiarimenti:** nel caso in cui un errore di valutazione nella congruità della spesa, in assenza di puntuali parametri normativi di riferimento, possa comportare l'infedeltà dell'attestazione.

## **5 . L'asseverazione "contabile" dei professionisti (comma 11)**

Rilascio del visto di conformità da parte dei professionisti fiscali (commercialisti, esperti contabili, consulenti del lavoro, periti ed esperti iscritti nei ruoli delle Cciao e responsabili dei Caf), sempre AI FINI della cessione del credito o dello sconto in fattura del superbonus 110%, che riguarda i dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione del 110%.

## **Sanzioni e obbligo di copertura assicurativa (comma 14)**

Ferma l'applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, ai soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 15.000 euro per ciascun documento infedele.

Poiché, inoltre, le attestazioni/asseverazioni infedeli fanno decadere dal superbonus, è fatto obbligo ai tecnici di stipulare una polizza di assicurazione della responsabilità civile (per risarcire i clienti e lo Stato), con massimale adeguato e comunque non inferiore a 500.000 euro.

Il controllo sulla veridicità delle attestazioni/asseverazioni e del visto di conformità è demandato al Ministero dello Sviluppo Economico.

**Chiarimenti attesi:** per il visto di conformità dei professionisti “fiscali”, anche se non specificato dalla norma, non dovrebbero applicarsi le sanzioni pesanti per i tecnici abilitati che rilasciano attestazioni false, ma dovrebbe operare la specifica disciplina sanzionatoria per i visti di conformità ex articolo 39 del Dlgs 241/1997 (da 258 a 2.582 euro, con possibilità, in caso di recidiva, di sospensione o inabilitazione permanente al rilascio del visto).

## LA TRASFORMAZIONE DELLE DETRAZIONI FISCALI “ORDINARIE” IN CREDITO DI IMPOSTA

**L'articolo 121**, D.L. 34/2020 prevede che i soggetti che sostengono negli anni 2020 e 2021 (quindi non solo dal 1/7/2020 ma dall'1/1/2020 – cambio del riferimento temporale rispetto al superbonus 110%) spese per interventi sugli immobili possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, alternativamente:

- a) per un **contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto** fino ad un importo massimo pari allo stesso corrispettivo, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest'ultimo recuperato sotto forma di credito di imposta, **con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;**
- b) per la **trasformazione del corrispondente importo in credito di imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.**

Le spese interessate **da questa nuova possibilità** (che richiede in ogni caso sempre un accordo con il fornitore esecutore delle opere) sono quelle sostenute dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2021 per:

- **interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 16-bis**, comma 1, lettera a) e b), Tuir (manutenzione ordinaria parti comuni per i condomini e la manutenzione straordinaria, il risanamento conservativo e la ristrutturazione edilizia singole unità immobiliari);
- **interventi di efficienza energetica di cui all'articolo 14, D.L. 63/2013 e di cui all'articolo 119, commi 1 e 2, D.L. 34/2020;**
- **interventi di adozione di misure antisismiche di cui all'articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies, D.L. 63/2013 e di cui all'articolo 119, comma 4, D.L. 34/2020;**
- **interventi di recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna di cui all'articolo 1, comma 219, L. 160/2019 (cd. Bonus Facciate 90%);**
- **installazione di impianti fotovoltaici di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h), Tuir e di cui all'articolo 119, commi 5 e 6, D.L. 34/2020;**
- **installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici di cui all'articolo 16-ter, D.L. 63/2013 e di cui all'articolo 119, comma 8, D.L. 34/2020.**

**Pertanto, l'art. 121 del D.L. 34/2020** introduce per la prima volta, in via sperimentale - **per tutti gli interventi effettuati negli anni 2020 e 2021** sugli immobili (con eccezione del *bonus Verde*) - la possibilità per il soggetto avente diritto ad alcune detrazioni fiscali, richiamate nel comma 2, **di optare (con comunicazione telematica), alternativamente**, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest'ultimo recuperato sotto forma di credito d'imposta, ovvero, per la **trasformazione del corrispondente importo della detrazione in credito d'imposta da utilizzare anche in compensazione.**

**Novità importante:** è prevista la facoltà in entrambi i casi di successive cessioni ad **altri soggetti**, compresi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari.

**Differenza:** per lo sconto in fattura o la cessione del credito esteso a **tutti gli interventi di recupero** del patrimonio edilizio e **di risparmio energetico**, non è previsto il Visto di Conformità "contabile" previsto invece per la cessione del credito o lo sconto del superbonus 110% dal comma 11 dell'art.119

Il comma 3 dell'art. 121 prevede che I crediti d'imposta di cui al presente articolo sono utilizzati anche in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sulla base delle rate residue di detrazione non fruita.

La relazione illustrativa del D.L. Rilancio chiarisce che la disposizione (*“sulla base delle rate residue di detrazione non fruita”*) si riferisce anche gli interventi eseguiti negli anni precedenti (ad esempio, fruizione nel 2020 dell'ottava rata di detrazione, possibilità della “trasformazione” in credito d'imposta). **In attesa di chiarimenti.**

**Il credito d'imposta e' usufruito con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione (5 o 10 anni a seconda della tipologia degli interventi).**

**La quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno non puo' essere usufruita negli anni successivi, e non puo' essere richiesta a rimborso.** Quindi problemi di eventuale “incapienza” in capo ai contribuenti nell'ammontare di imposta lorda da cui detrarre l'agevolazione.

L'eventuale utilizzo diretto sarà consentito esclusivamente nel modello F24, senza possibilità di richiedere il rimborso.

Alcune osservazioni: l'art. **119 comma 11 rimanda all'art. 121**, che al comma 1, lett. a) stabilisce che il “*contributo*” nella forma dello **sconto in fattura può essere al massimo pari al “*corrispettivo dovuto*”**, cioè al totale della fattura comprensiva di Iva (per i professionisti anche della quota addebitata per i contributi alla cassa professionale.) Questo significa che in tutti i casi in cui si ha diritto alla detrazione nella misura del 110%, l'importo massimo dello sconto in fattura sarà pari al 100%.

La norma - (sempre il comma 1, lett. a) – dispone inoltre che tale lo sconto in fattura è “***anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest'ultimo recuperato sotto forma di credito d'imposta***”, quindi stando al tenore letterale sembrerebbe che il **credito d'imposta dovrebbe essere pari allo sconto sul corrispettivo**. Mentre appare abbastanza chiaro che per tutti i lavori agevolati di cui al comma 2 del 121 (ad esempio interventi con agevolazione al 65%) lo sconto è pari alla detrazione e conseguentemente al credito d'imposta utilizzabile dal fornitore/ditta esecutrice, non è chiaro se nel caso della detrazione al 110%, invece, al fornitore che **esegue lo sconto** il credito d'imposta utilizzabile è pari allo sconto stesso (dunque 100%) o alla detrazione (110%). **In attesa di chiarimenti**

Se fosse stabilito che il credito d'imposta utilizzabile dal fornitore/esecutore è pari allo sconto in fattura (100%), nel caso assai probabile che gli istituti di credito applicassero una commissione (ad es. 5/10%) per l'acquisto del credito, i fornitori si vedrebbero penalizzati (incassando 95 o 90).

## DISPOSIZIONI RELATIVE AI CONTROLLI

### Art. 121, commi da 4 a 6.

Il comma 4, prevede che ai fini del controllo nei confronti degli aventi diritto alle varie detrazioni si applicano le attribuzioni e i poteri previsti dagli articoli 31 e ss., D.P.R. 600/1973, e successive modificazioni.

Si tratta degli ordinari poteri di controllo che possono andare dagli invii di questionari alle indagini finanziarie.

I fornitori e i soggetti cessionari del credito rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto allo sconto praticato o al credito ricevuto.

Termini ordinari per l'Agenzia delle entrate per effettuare i controlli documentali ex art. 43, D.P.R. 600/1973 (31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione), ma termini più ampi previsti per il controllo dei crediti inesistenti (il 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello del relativo utilizzo), secondo quanto previsto dall'articolo 27, commi da 16 a 20, D.L. 185/2008.

4. Ai fini del controllo, si applicano, nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, le attribuzioni e i poteri previsti dagli [articoli 31](#) e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni. I fornitori e i soggetti cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto allo sconto praticato o al credito ricevuto. L'Agenzia delle entrate nell'ambito dell'ordinaria attività di controllo procede, in base a criteri selettivi e tenendo anche conto della capacità operativa degli uffici, alla verifica documentale della sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta di cui al comma 1 del presente articolo nei termini di cui all'[articolo 43](#) del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre



1973, n. 600 e all'[articolo 27](#), commi da 16 a 20, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. [2](#).

Il comma 5, prevede che qualora sia accertata la mancata integrazione, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d'imposta, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero dell'importo corrispondente alla detrazione non spettante nei confronti dei contribuenti committenti dei lavori, con maggiorazione di interessi nella misura del 4% annuo in forza dell'articolo 20, D.P.R. 602/1973, e delle sanzioni di cui all'articolo 13, D.Lgs. 471/1997 (pari al 30%).

5. Qualora sia accertata la mancata integrazione, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d'imposta, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero dell'importo corrispondente alla detrazione non spettante nei confronti dei soggetti di cui al comma 1. L'importo di cui al periodo precedente e' maggiorato degli interessi di cui all'[articolo 20](#) del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e delle sanzioni di cui all'[articolo 13](#) del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

Il comma 6, prevede che in caso di concorso nella violazione, oltre all'applicazione dell'articolo 9, comma 1, D.Lgs. 472/1997 (possibilità di irrogazione una sola sanzione e il pagamento da parte di uno dei coobbligati libera gli altri), scatta la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari del credito anche in riferimento al pagamento dell'importo della detrazione e dei relativi interessi.

6. Il recupero dell'importo di cui al comma 5 e' effettuato nei confronti del soggetto beneficiario di cui al comma 1, fermo restando, in presenza di concorso nella violazione, oltre all'applicazione dell'articolo 9, comma 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, anche la responsabilita' in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari per il pagamento dell'importo di cui al comma 5 e dei relativi interessi.

## MODALITA' ATTUATIVE

Il comma 7, ultimo dell'articolo 121, D.L. 34/2020 dispone che le modalità attuative delle disposizioni sulla cessione del credito/sconto in fattura, **comprese quelle relative all'esercizio delle opzioni** ( e cioè contributo sotto forma di sconto o trasformazione della detrazione in credito di imposta) **dovranno essere effettuate in via telematica e saranno stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto.**

Da chiarire se l'Agenzia delle entrate provvederà all'emanazione di un unico decreto per disciplinare sia l'articolo 119 (in riferimento al visto di conformità) che l'articolo 121, D.L. 34/2020 ovvero preferirà ricorrere a 2 provvedimenti separati.

La procedura prevista dalle norme comporta nel caso della cessione del credito un invio telematico all'Agenzia delle entrate di un'apposita istanza (di cui al provvedimento da emanare entro 30 giorni dal D.L.), corredata da un visto di conformità "contabile" e dal rilascio degli attestati dei tecnici abilitati